

## Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (OCNP)

Emanata dal Governo il 18 aprile 2011

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>

---

### I. Disposizioni generali

#### Art. 1

<sup>1</sup> Il Dipartimento competente per la protezione della natura e del paesaggio è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento). Competenza

<sup>2</sup> I servizi specializzati sono:

- a) per i settori protezione del paesaggio e protezione della natura l'Ufficio per la natura e l'ambiente;
- b) per i settori conservazione dei monumenti storici e archeologia l'Ufficio della cultura.

<sup>3</sup> L'Ufficio per la natura e l'ambiente è competente per la concessione di sussidi agricoli per superfici di compensazione ecologica di qualità particolare e per il collocamento di superfici di compensazione ecologica (contributi per la qualità ecologica).

#### Art. 2

<sup>1</sup> Il presidente e i membri della Commissione per la protezione della natura e del paesaggio vengono nominati dal Governo per un periodo di carica di quattro anni. La Commissione è composta da al massimo nove membri. Commissione per la protezione della natura e del paesaggio

<sup>2</sup> Per la composizione della Commissione bisogna considerare i diversi settori di competenza conformemente all'articolo 1 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio<sup>2)</sup>.

<sup>3</sup> La Commissione viene convocata dal presidente se vi è una richiesta da parte di un dipartimento o di un comune, oppure se lo esigono le pen- denze. Il segretariato è gestito dal Servizio monumenti cantonale.

<sup>4</sup> Se la Commissione viene interpellata da un comune per una perizia, essa può fatturare al comune le spese risultate. Per la fatturazione delle spese per i membri della Commissione valgono le aliquote conformemente alle

---

<sup>1)</sup> CSC 110.100

<sup>2)</sup> CSC 496.000

disposizioni della legislazione sul personale per collaboratori a titolo accessorio.

**Art. 3**

Inventari

Nel quadro dell'esposizione pubblica di nuovi inventari, nonché dei loro aggiornamenti, oltre ai proprietari fondiari interessati vengono informati anche i titolari del diritto di superficie interessati.

**II. Protezione del paesaggio e della natura**

**1. PROTEZIONE DEL PAESAGGIO**

**Art. 4**

Prestazione di compensazione

<sup>1</sup> L'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata in base alle direttive del Governo.

<sup>2</sup> L'ammontare della tassa di compensazione corrisponde alle spese medie per una compensazione in natura equivalente.

<sup>3</sup> <sup>1)</sup> La tassa di compensazione viene attribuita a un finanziamento speciale ai sensi di un fondo di protezione per i biotopi e il paesaggio.

**Art. 5**

Riduzione della tassa di compensazione o esonero

<sup>1</sup> Le domande di riduzione della tassa di compensazione o di esonero in caso di interventi in paesaggi cantonali protetti vanno presentate al servizio specializzato.

<sup>2</sup> Il servizio specializzato esamina le domande e presenta richiesta al Governo.

<sup>3</sup> La domanda viene accolta se può essere dimostrato che chi causa l'intervento negli ultimi dieci anni ha effettuato prestazioni volontarie a favore del paesaggio che coprono integralmente o in parte la tassa di compensazione.

**Art. 6**

Impiego della tassa di compensazione

<sup>1</sup> La tassa di compensazione viene impiegata per provvedimenti di valorizzazione che incidono molto sul paesaggio. Per quanto possibile l'impiego dei mezzi avviene nella stessa regione.

<sup>2</sup> Le domande di stanziamento di mezzi per misure compensative vanno indirizzate al servizio specializzato.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posto in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012

<sup>3</sup> <sup>1)</sup>Il servizio specializzato esamina le domande presentate. La competenza per la concessione di mezzi si conforma all'articolo 21.

## 2. PROTEZIONE DELLA NATURA

### A. Protezione dei biotopi

#### Art. 7

<sup>1</sup> L'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata in base alle direttive del Governo. Prestazione di compensazione

<sup>2</sup> In caso di interventi in fitocenosi forestali rare, l'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata secondo le basi dell'Ufficio forestale.

<sup>3</sup> L'ammontare della tassa di compensazione corrisponde alle spese medie per una compensazione in natura equivalente.

<sup>4</sup> <sup>2)</sup>La tassa di compensazione viene attribuita a un finanziamento speciale ai sensi di un fondo di protezione per i biotopi e il paesaggio.

#### Art. 8

<sup>1</sup> La tassa di compensazione viene impiegata per progetti di creazione, ripristino e valorizzazione di biotopi degni di protezione, compresa la progettazione e l'acquisto di terreni. Per quanto possibile, l'impiego dei mezzi avviene nella stessa regione e se possibile le superfici per l'avvicendamento delle colture vanno protette. Impiego della tassa di compensazione

<sup>2</sup> Le domande di stanziamento di mezzi per misure compensative vanno indirizzate all'ufficio specializzato.

<sup>3</sup> <sup>3)</sup>Il servizio specializzato esamina le domande presentate. La competenza per la concessione di mezzi si conforma all'articolo 21.

#### Art. 9

<sup>1</sup> Sono considerati siepi o boschetti campestri le superfici coperte da arbusti e piante di almeno cinque anni, prevalentemente indigeni, pari ad almeno 30 m<sup>2</sup> o con una lunghezza di almeno 10 m, se non sono considerate bosco. Siepi e boschetti campestri

---

<sup>1)</sup> Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posto in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012

<sup>2)</sup> Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posto in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012

<sup>3)</sup> Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posto in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012

<sup>2</sup> La superficie delle siepi e dei boschetti campestri viene delimitata dalla linea che collega i centri dei tronchi delle piante esterne, dai centri dei polloni se si tratta di cespugli (superficie boscata) aggiungendo una striscia larga 2 m (limite del bosco). La superficie di siepi e boschetti campestri, nonché la loro compensazione vengono stabilite secondo l'appendice 1.

<sup>3</sup> La cura delle siepi e dei boschetti campestri avviene in accordo con il servizio forestale competente, secondo le sue istruzioni. Esso controlla la cura delle siepi nel quadro dei suoi compiti sovrani.

## B. Protezione delle specie

### Art. 10

Piante e animali protetti a livello cantonale

Oltre alle piante e agli animali protetti secondo il diritto federale, sul territorio del Cantone dei Grigioni sono protette anche tutte le specie elencate nell'appendice 2.

### Art. 11

Zone di protezione delle piante e dei funghi

Nell'ambito della delimitazione di zone di protezione delle piante e dei funghi i comuni garantiscono una cooperazione adeguata della popolazione e dei proprietari fondiari interessati.

### Art. 12

Raccolta di funghi

<sup>1</sup> <sup>1)</sup> Nelle aree di protezione dei funghi la raccolta di funghi è vietata.

<sup>2</sup> La raccolta di funghi è vietata dal 1° al 10° giorno compreso di ogni mese. Negli altri giorni possono essere raccolti al massimo 2 kg di funghi al giorno per persona.

<sup>3</sup> <sup>2)</sup> È vietato raccogliere funghi in gruppi di oltre tre persone. Da questo divieto sono escluse le famiglie.

<sup>4</sup> L'utilizzo di rastrelli, zappe e altri arnesi per raccogliere i funghi, nonché la distruzione intenzionale di funghi non sono ammessi.

<sup>5</sup> <sup>3)</sup> In singoli casi, per scopi scientifici o didattici, il servizio specializzato può autorizzare deroghe ai divieti e alle limitazioni secondo i capoversi da 1 a 3.

### Art. 13

Vigilanza

<sup>1</sup> Gli organi della polizia, del servizio forestale, della vigilanza sulla caccia e sulla pesca, nonché i sorveglianti ausiliari per la protezione delle piante

<sup>1)</sup> Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

<sup>2)</sup> Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

<sup>3)</sup> Introduzione giusta DG del 5 luglio 2011; entrata in vigore il 1° agosto 2011

e dei funghi si occupano della sorveglianza e del rispetto delle disposizioni per la protezione delle piante e dei funghi.

<sup>2</sup> I sorveglianti ausiliari per la protezione delle piante e dei funghi vengono nominati dal Dipartimento per la durata di quattro anni. Essi svolgono la loro attività di fronte a terzi in veste di collaboratori cantonali a titolo accessorio e ricevono una tessera di legittimazione dal Dipartimento.

### III. Protezione del paesaggio

#### 1. SERVIZIO MONUMENTI

##### Art. 14

<sup>1</sup> Per l'allestimento dell'inventario cantonale degli edifici e degli impianti degni di protezione vengono considerati gli inventari e i piani settoriali della Confederazione, i piani direttori e i piani delle utilizzazioni del Cantone e dei comuni, nonché ulteriori basi. Inventario cantonale delle costruzioni

<sup>2</sup> L'inventario può essere visionato presso il Servizio monumenti cantonale.

##### Art. 15

<sup>1</sup> Dopo la disposizione di provvedimenti di protezione cautelativi, l'autorità competente deve emanare entro tre mesi provvedimenti di protezione definitivi ai sensi dell'articolo 26 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio. Provvedimenti di protezione definitivi

<sup>2</sup> I provvedimenti di protezione cautelativi vengono meno se entro questo termine si rinuncia alla disposizione di provvedimenti di protezione definitivi.

#### 2. SCAVI ARCHEOLOGICI

##### Art. 16

<sup>1</sup> Il servizio specializzato può autorizzare scavi archeologici da parte di terzi se è garantita un'esecuzione appropriata. Scavi archeologici

<sup>2</sup> L'impiego di metal detector da parte di terzi per cercare oggetti archeologici di cui si presume la presenza è soggetto all'autorizzazione del servizio specializzato.

### IV. Sussidi cantionali

##### Art. 17

Domande

<sup>1</sup> Le domande di sussidio vanno inoltrate al competente servizio specializzato prima dell'inizio di eventuali lavori o provvedimenti, corredate della documentazione richiesta.

<sup>2</sup> I lavori e i provvedimenti possono essere avviati solo dopo la decisione dell'autorità competente concernente i sussidi.

<sup>3</sup> In casi urgenti l'autorità competente per la concessione dei sussidi può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori. Questa autorizzazione non dà alcun diritto alla concessione di sussidi.

#### **Art. 18**

Cambiamenti  
considerevoli

<sup>1</sup> Cambiamenti considerevoli a progetti per i quali sono già stati assegnati sussidi, nonché modifiche che possono avere quale conseguenza un adeguamento dei sussidi devono essere comunicati al servizio specializzato prima della messa in opera.

<sup>2</sup> Per un adeguamento dell'assegnazione dei sussidi deve essere presentata una rispettiva domanda.

#### **Art. 19**

Perenzione

La concessione di sussidi decade se i lavori o i provvedimenti sono stati iniziati prima dell'assegnazione dei sussidi, oppure se dei cambiamenti considerevoli al progetto durante la realizzazione non sono stati previamente autorizzati dall'autorità competente.

#### **Art. 20**

Esame della  
domanda

I competenti servizi specializzati sottopongono le domande di sussidio che superano i 200 000 franchi alla Commissione cantonale per la protezione della natura e del paesaggio.

#### **Art. 21**

Competenza

<sup>1</sup> I competenti servizi specializzati possono concedere sussidi fino a 50 000 franchi per domanda.

<sup>2</sup> Sussidi fino a 300 000 franchi per domanda vengono concessi dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

<sup>3</sup> La concessione di sussidi che superano questi importi rientra nella competenza del Governo.

#### **Art. 22**

Calcolo dei  
sussidi  
1. Provvedimenti  
di protezione  
della natura e del  
paesaggio

<sup>1</sup> L'entità del sussidio cantonale, nonché i dettagli della concessione del sussidio vengono disciplinati con una decisione oppure nel quadro di un accordo di prestazioni.

<sup>2</sup> Sono considerati costi computabili le spese direttamente collegate con le iniziative della protezione della natura e del paesaggio.

**Art. 23**

<sup>1</sup> Il sussidio cantonale a un progetto di parco è limitato al massimo al 100 per cento del sussidio federale. 2. Parchi

<sup>2</sup> Un sussidio cantonale viene concesso solo se i comuni il cui territorio è incluso nel parco partecipano finanziariamente alle spese in misura adeguata.

<sup>3</sup> L'ammontare del sussidio cantonale, nonché i dettagli della concessione dei sussidi vengono disciplinati nel quadro di un accordo di prestazioni con l'ente responsabile del parco.

**Art. 24**

<sup>1</sup> I sussidi cantonali ai costi computabili per la conservazione, il ripristino e la cura di monumenti storici degni di protezione ammontano: 3. Provvedimenti di protezione del paesaggio

a) al 15 per cento per edifici pubblici;

b) al 20 per cento per edifici privati;

c) fino al 35 per cento per provvedimenti particolarmente onerosi, inclusi provvedimenti di protezione del sito caratteristico. a) spese per la conservazione

<sup>2</sup> I sussidi sono limitati a 300 000 franchi per oggetto. In casi straordinari il Governo può concedere sussidi più elevati.

<sup>3</sup> Sono considerate computabili le spese che risultano direttamente dalla conservazione, dal ripristino o dalla cura di monumenti storici degni di protezione.

**Art. 25**

Il sussidio cantonale all'acquisto di edifici di importanza nazionale degni di protezione ammonta al massimo al 20 per cento del prezzo d'acquisto dell'oggetto secondo la stima ufficiale. b) spese di acquisto

**Art. 26**

<sup>1</sup> Il sussidio cantonale alle spese di conservazione e ripristino di luoghi di ritrovamenti archeologici ammonta al massimo al 35 per cento delle spese computabili. c) luoghi di ritrovamenti archeologici

<sup>2</sup> I sussidi sono limitati a 300 000 franchi per oggetto. In casi straordinari il Governo può concedere sussidi più elevati.

<sup>3</sup> Il sussidio cantonale all'acquisto di siti archeologici ammonta al massimo al 50 per cento del valore del fondo secondo la stima ufficiale.

**Art. 27**

<sup>1</sup> A progetti di ricerca vengono versati sussidi cantonali solo se dai risultati può essere attesa un'utilità concreta per l'esecuzione della legislazione cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio. Sono computabili le spese per il lavoro sul terreno e le relative analisi. 4. Ricerca, pubbliche relazioni

<sup>2</sup> I sussidi cantonali a progetti di ricerca e a provvedimenti per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della protezione della natura e del paesaggio ammontano al massimo al 35 percento delle spese computabili.

<sup>3</sup> I sussidi cantonali a progetti di ricerca dipendono di regola dalle possibilità finanziarie del richiedente, nonché dalle prestazioni dei comuni e di altri enti e istituzioni di diritto pubblico.

#### **Art. 28**

Condizioni e oneri

L'assegnazione di un sussidio per un oggetto viene di regola vincolata alle seguenti condizioni e oneri:

- a) l'oggetto deve essere conservato in uno stato conforme allo scopo dei sussidi;
- b) le modifiche dello stato dell'oggetto richiedono l'approvazione del competente servizio specializzato;
- c) devono essere osservate le istruzioni del competente servizio specializzato;
- d) gli oggetti per i quali vengono versati sussidi superiori a 25 000 franchi devono essere messi sotto protezione. La messa sotto protezione deve essere menzionata nel registro fondiario quale restrizione della proprietà di diritto pubblico.

#### **Art. 29**

Versamento

<sup>1</sup> Il sussidio cantonale viene versato soltanto dopo la verifica dei lavori.

<sup>2</sup> In caso di progetti più importanti sono possibili acconti o versamenti rateali in base all'avanzamento del progetto.

<sup>3</sup> Il versamento finale avviene dopo l'esame del conteggio finale e previa presentazione di una documentazione appropriata.

### **V. Disposizioni penali**

#### **Art. 30**

Procedura di multa disciplinare  
1. Principio

<sup>1</sup> Le contravvenzioni alle disposizioni cantonali sulla protezione dei funghi possono essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo la legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP) del 16 giugno 2010 <sup>1)</sup>.

<sup>2</sup> L'ammontare delle multe è elencato nell'appendice 3.

#### **Art. 31**

2. Organi competenti

Sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari gli organi della polizia, del servizio forestale, della vigilanza sulla caccia e sulla pesca, delle guardie

---

<sup>1)</sup> CSC 350.100

di confine, nonché i sorveglianti ausiliari per la protezione delle piante e dei funghi.

### Art. 32

<sup>1</sup> Gli organi competenti sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare. 3. Rifiuto e denuncia

<sup>2</sup> Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative.

### Art. 33

<sup>1</sup> L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni. 4. Pagamento

<sup>2</sup> In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.

<sup>3</sup> Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di pagamento entro il termine, il modulo compilato della multa deve essere distrutto. In caso contrario va avviata la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative.

### Art. 34

I moduli per la procedura di multa disciplinare devono contenere almeno le indicazioni secondo l'appendice 4. 5. Moduli

## VI. Disposizioni finali

### Art. 35

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi: Abrogazione del diritto previgente

- disposizioni di attuazione dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 16 dicembre 1985 <sup>1)</sup>;
- ordinanza sulla protezione dei funghi (Ordinanza protezione funghi, OPF) del 9 dicembre 1996 <sup>2)</sup>;
- regolamento per i sorveglianti ausiliari al servizio della protezione delle piante e dei funghi del 7 luglio 1975 <sup>3)</sup>;
- regolamento per il versamento di sussidi alle misure della protezione della natura e dei beni culturali del 19 febbraio 1991 <sup>4)</sup>.

### Art. 36

La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio <sup>1)</sup>. Entrata in vigore

<sup>1)</sup> AGS 1985, 1587

<sup>2)</sup> AGS 1996, 3786

<sup>3)</sup> AGS 1975, 849

<sup>4)</sup> AGS 1991, 2747


**Appendice 1**

(art. 9)

**Siepi e boschetti campestri****A) Misurare correttamente siepi e boschetti campestri**

Le siepi e i boschetti campestri sono costituiti dalla superficie boscata, incluso il limite del bosco. La superficie boscata viene determinata dalla linea che collega i centri dei tronchi delle piante esterne, dal centro dei polloni se si tratta di cespugli; il limite del cespuglio viene determinato dal perimetro della superficie boscata. Se la distanza tra le superfici boscate è inferiore ai 10 m, esse vengono considerate come un'unica superficie.

La zona-cuscinetto ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio<sup>2)</sup> viene determinata a partire dal perimetro del limite del bosco. Di regola essa è larga 5 m.

**B) Compensazione in natura**

In caso di compensazione di siepi e boschetti campestri bisogna prestare attenzione a una superficie sufficiente per il limite del bosco largo 2m.

Le sostituzioni di siepi vanno effettuate con cespugli e singoli alberi indigeni e adeguati all'ubicazione. Vanno impiegate specie diverse di alberi e cespugli. La quota di cespugli con aculei deve corrispondere ad almeno il 20 per cento dei boschetti.

<sup>1)</sup> 1° maggio 2011

<sup>2)</sup> RS 451.1

**Appendice 2**

(art. 10)

**Elenco delle piante protette a livello cantonale**

Nome scientifico	italiano
<i>Anthericum liliago</i>	Lilioasfodelo maggiore
<i>Asplenium adulterinum</i>	Asplenio ibrido
<i>Asplenium cuneifolium</i>	Asplenio del serpentino
<i>Campanula thyrsoidea</i>	Campanula gialla
<i>Cortusa matthioli</i>	Cortusa di Mattioli
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	Ciclamino delle Alpi
<i>Daphne Mezereum</i> L.	Dafne mezereo
<i>Draba ladina</i>	Draba ladina
<i>Eriophorum</i> spp.	Eriofori, tutte le specie
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Genziana asclepiadea
<i>Gentiana prostrata</i>	Genziana a dieci punte
<i>Helleborus viridis</i>	Elleboro verde
<i>Leontopodium alpinum</i>	Stella alpina
<i>Lomatogonium carinthiacum</i>	Genzianella di Carinzia
<i>Lychnis flos-jovis</i>	Crotonella fior di Giove
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Trifoglio fibrino
<i>Pinguicula</i> L.	Erba-unta bianco-maculata
<i>Primula Auricula</i> L.	Primula auricola
Narcissus, specie bianche	Narcisi, specie bianche
<i>Pulsatilla montana</i> Rchb.	Anemone montana (violetto-rosso)
<i>Ranunculus pygmaeus</i>	Ranuncolo pigmeo
<i>Saxifraga cernua</i>	Sassifraga incurvata
<i>Scilla bifolia</i>	Scilla silvestre
Stipa, tutte le specie	Stipa
<i>Swertia perennis</i>	Genzianella stellata
<i>Trientalis europea</i>	Trientale europea

**Elenco degli animali protetti a livello cantonale**

Nome scientifico	italiano
<i>Coenonympha tullia</i>	Coenonympha tullia
Erinaceidae	Istrice
<i>Helix pomatia</i>	Chiocciola

**Appendice 3**

(art. 30 cpv. 2)

**Elenco delle multe per infrazioni alle disposizioni  
sulla protezione dei funghi**

(art. 12)

	fr.
1. Raccolta di funghi in aree di protezione dei funghi	400.–
2. Raccolta di funghi durante il periodo in cui vige il divieto	200.–
3. Superamento della quantità ammessa:	
fino a 1/2 kg	50.–
fino a 1 kg	100.–
fino a 2 kg	200.–
fino a 3 kg	300.–
fino a 4 kg	400.–
fino a 5 kg	500.–
In caso di superamento della limitazione quantitativa di oltre 5 kg, gli organi responsabili avviano la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative.	
4. Raccolta in gruppi di oltre 3 persone, ciascuno	100.–
5. Utilizzo di rastrelli, zappe e altri arnesi	200.–
6. Distruzione volontaria di funghi	200.–

Se è soddisfatta più di una fattispecie, le multe vengono cumulate.

## **Appendice 4**

(art. 34)

### **Requisiti minimi per i moduli**

#### MODULI DELLE MULTE

I moduli delle multe devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a) cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'autore;
- b) tipo, ora e luogo dell'infrazione, nonché i relativi numeri dell'elenco delle multe;
- c) importo della multa;
- d) indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro 30 giorni sarà avviata la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative;
- e) termine di riflessione;
- f) data del rilascio del modulo della multa;
- g) firma dell'organo di vigilanza.